

LA RESPONSABILITÀ DEI PRECETTORI E DEI GENITORI NEGLI INFORTUNI DEGLI STUDENTI

FLAVIO FERDANI*

1.1 Premessa

I dati INAIL registrano per l'anno 2010 un decremento delle denunce per infortunio subiti da studenti nell'ambiente scolastico (Grafico 1) e ciò costituisce indubbiamente un dato positivo anche perché scende dopo vari anni sotto la soglia "psicologica" delle 5000 unità.

Nel dettaglio gli infortuni hanno interessato per la maggiore misura gli studenti maschi mentre - seppur non di molto- in misura minore la popolazione scolastica femminile (Grafico 2).




Grafico n. 1: *Numero infortuni denunciati nelle Scuole della Regione Toscana.*

* Vice Prefetto Capo di Gabinetto della Prefettura di Pisa.




Grafico n. 2: Numero infortuni denunciati nelle Scuole della Regione Toscana distinti per anno e per sesso.

Ciò costituisce indubbiamente un fatto importante ma è espressione un fenomeno sempre preoccupante e inaccettabile soprattutto quando sfocia in eventi luttuosi che quasi a volerli edulcorare vengono definiti “morti bianche”.

Tali eventi infatti non solo destano infatti allarme nell’opinione pubblica, ma impongono l’assoluta necessità di porre in essere tutte le iniziative utili a frenare sia gli infortuni che queste vere e proprie sciagure.

Del resto non si può dimenticare come la nostra Costituzione all’articolo 32, riconosce la tutela della salute come fondamentale interesse della collettività, cioè come tutela dell’integrità fisica e, più in generale della salute in quei rapporti caratterizzati da un coinvolgimento della persona in un ambiente, che seppur scolastico è anche di lavoro e quindi occorre limitare i pregiudizi alla salute.

Le scuole infatti non solo costituiscono un luogo di apprendimento e di studio per i giovani, ma sono anche un ambiente di lavoro per tutto il personale docente e non docente, che è chiamato a vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità degli alunni nel tempo in cui fruiscono della prestazione scolastica.

Con l’atto di iscrizione ad una scuola insorge quel contratto sociale che dà vita a quei vincoli di natura obbligazionaria tra i quali la tutela della incolumità degli studenti.

Questo per riaffermare che la tutela della sicurezza deve essere l’obiettivo di azioni positive nell’ambito di una rinnovata e più diffusa cultura della sicurezza che deve cominciare fin dagli anni della scuola dell’obbligo nel solco tracciato dai nostri Costituenti, che hanno colto nella salute non solo un diritto fondamentale dell’individuo, ma anche, e significativamente un interesse della collettività.

Occorre lavorare per creare i presupposti che possono dare vita ad un percorso virtuoso all’interno della scuola che aumenti la sicurezza elevandola a cardine per la tutela dell’integrità fisica sia degli studenti che del personale docente e non docente; occorre che questi siano costantemente aggiornati sulle normative,

abbiano capacità organizzative per poter definire strategie di azione, possano pianificare interventi mirati finalizzati a ridurre gli incidenti al minimo e sappiano coordinare gli interventi nel campo della sicurezza.

Tutto questo in quanto la sicurezza non può essere considerata un valore diviso per compartimenti stagni, ma un plusvalore che richiede una analisi completa che deve investire tutte le possibili combinazioni della vita e degli ambienti scolastici in genere.

1.2 Quadro normativo

Sul capitolo della responsabilità civile del personale docente e non in particolare sulla figura del rapporto studente e scuola, va detto che agli infortuni nell'ambito scolastico conseguono inevitabilmente sia le responsabilità che il risarcimento dei danni in capo sia agli enti scolastici che al personale docente chiamato a vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità degli alunni, nel tempo in cui fruiscono della prestazione scolastica.

La responsabilità insorge in quanto la Pubblica Amministrazione per lo svolgimento dei suoi compiti, nella fattispecie l'istruzione, ricorre al personale docente e non, che tuttavia nell'espletamento dei propri compiti d'ufficio, può per una serie di motivazioni, ovviamente non previste, quali appunto negligenza, dolo ed altro cagionare danni a terzi e quindi impegnare la Pubblica Amministrazione sotto il profilo della responsabilità.

Dal momento dell'iscrizione, insorge, per l'istituto, un preciso obbligo di vigilare sulla sicurezza dell'alunno fino al momento in cui viene ad usufruire di una prestazione scolastica, come sostenuto dalla Suprema Corte che ha affermato che l'accoglimento della domanda di iscrizione con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto il complessivo obbligo dell'istruzione anche quello di protezione e vigilanza sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questo fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni anche al fine di evitare che l'allievo procuri anche danno a se stesso.

Quindi con l'iscrizione si configura tra Amministrazione scolastica e studente un rapporto giuridico definito dalla Cassazione di "contatto sociale", nell'ambito del quale il precettore assume, nel quadro complessivo dell'obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e di vigilanza, ovviamente in via continuativa e non saltuaria.

Nel precisare che, nonostante l'uso ormai obsoleto, con il termine di "precettore" si considera qualunque insegnante, a prescindere dalla tipologia della scuola pubblica o privata¹, va detto che l'affidamento finalizzato all'istruzione determina

¹ Corte di Cassazione sent., 6 febbraio 1970, n. 263.

l'insorgenza per la scuola di una presunzione di responsabilità che si giustifica in quanto l'obbligo dell'insegnamento si accompagna a quello di impartire gli opportuni principi educativi.

Normativamente la responsabilità dei precettori, è disciplinata dai commi 2 e 3 dell'art. 2048 codice civile che dispongono testualmente che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza", prevedendo altresì che tali persone siano "liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Tale norma prevede in primis la responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte. Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto. È una norma cosiddetta di propagazione della responsabilità, in quanto, presumendo una colpa in vigilando o in educando, chiama a rispondere genitori, tutori, precettori e maestri d'arte per il fatto illecito cagionato dal minore a terzi; ovvero sia la responsabilità civile nasce come responsabilità del minore verso i terzi e si estende ai genitori, tutori, precettori, maestri d'arte.

L'articolo fissa in modo chiaro un obbligo preciso da parte del docente di sorvegliare gli allievi, seppur solo per tutto il periodo in cui sono a lui affidati, non esplicitando il quale insorge una chiara responsabilità per *culpa in vigilando*. Nella fattispecie il dovere di vigilanza si collega alla funzione didattica esplicitata sui minori² e siamo di fronte ad una chiara ipotesi di presunzione *juris tantum* di colpa del precettore, foriera sia di possibili responsabilità di ordine civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile, anche se con i necessari distinguo.

Premesso che sulla tipologia di responsabilità l'orientamento della Suprema Corte si è indirizzato verso una responsabilità di natura contrattuale, avvicicabile analogicamente alla responsabilità dei medici, occorre tuttavia inquadrare correttamente la collocazione terminologica della responsabilità dei docenti all'interno dell'articolo 2048.

Questo dovere di vigilanza sulla sicurezza e sull'incolumità dello studente si collega al ruolo didattico che il docente esplica sui minori che necessitano di una sorveglianza costante, proprio perché non hanno ancora la piena consapevolezza sulla esatta percezione di possibili situazioni di pericolo.

² TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, pag. 209.

Quindi possiamo affermare che per il precettore-insegnante si configura una responsabilità seppur non in senso assoluto ma relativo³ per colpa presunta allorché viene meno ai propri doveri di sorveglianza, ponendo in essere un comportamento negligente che non ha impedito l'insorgenza del danno che ne è derivato.

Il comma 2 prevede la prova liberatoria escludendo la responsabilità del docente allorché provi di non aver potuto impedire il fatto, di aver cioè adottato le misure gli accorgimenti necessari e di aver esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta per evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo e prevenire, così, qualsiasi rischio prevedibile; deve altresì provare l'imprevedibilità e repentinità, in concreto dell'azione dannosa⁴, per cui nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso, proprio per la sua repentinità ed imprevedibilità ha impedito un tempestivo efficace intervento e la possibilità di evitare danni agli alunni.

Da parte della Pubblica Amministrazione la presunzione di responsabilità può essere vinta provando di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e, quindi predisponendo, ovviamente nel caso di assenza del docente, misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, nonché la prova della imprevedibilità e repentinità dell'azione dannosa⁵.

Va tuttavia evidenziato come la responsabilità ed il conseguente onere di risarcimento non assume caratteri di automaticità, per cui ad esempio i genitori dell'alunno che convengono in giudizio la scuola devono provare la responsabilità contrattuale, cioè devono specificare in che cosa consista l'azione omissiva e anche il legame tra detta condotta e il danno che ne è derivato.

Con ciò la Suprema Corte ha voluto evitare che l'affermazione sic et simpliciter di una semplice omissione o del danno subito si potesse addebitare sulla controparte che veniva a trovarsi nell'impossibilità di liberarsi da una accusa così sfumata da diventare di per se stessa insuperabile; e soprattutto chi agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare che l'evento ed il danno conseguente si è concretizzato durante il tempo in cui lo studente era affidato al docente⁶.

Su tale presupposto la Suprema Corte ha ritenuto infatti non accoglibile la domanda di risarcimento per un' infortunio scolastico per il solo fatto che lo stesso fosse intervenuto durante una partita di calcio.

La Corte ha sostenuto la necessità di due condizioni: che il danno sia conseguenza di un comportamento colposo integrante un fatto illecito, posto in essere da altro studente e che la scuola, in relazione alla gravità del caso concreto, risulti non aver predisposto tutte le misure atte ad evitare i danni.

Il Giudice delle leggi ha escluso il risarcimento essendo emerso che si era trattato

3 Corte di Cassazione sentenza n. 98/12424.

4 Corte di Cassazione sentenza n. 5668/2001.

5 Corte di Cassazione sentenze nn. 9752/2005 e 15321/2003.

6 Corte di Cassazione sentenza n. 2272 del 4/2005.

per un normale fallo di gioco, che seppur prevedibile non si poteva ritenere prevedibile da parte dell'organizzatore⁷.

Non è mancato un diverso avviso da parte della Magistratura che al contrario ha accolto la domanda di risarcimento conseguente a diversi infortuni, ma la fattispecie solo apparentemente era identica.

In questo secondo caso numerosi alunni senza alcuna preparazione adeguata erano stati indotti ad effettuare una discesa su una pista di sci, con conseguenti infortuni ed era emerso sia la mancata adozione di misure preventive ed organizzative e non fu provato la mancanza di causa di imputabilità da parte della scuola⁸.

La norma da cui partire per la nostra disamina si fonda quindi su una responsabilità basata su una pura e semplice presunzione di colpa, a garanzia verso i terzi ma la presunzione di responsabilità *ex art. 2048* codice civile va tuttavia coordinata con il sistema della responsabilità civile dalla Legge 11 agosto 1980, n. 312.

In particolare i commi primo e secondo comma del predetto articolo dispongono che “la responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi”; quindi fatta salva la rivalsa nei casi di dolo⁹ o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi”.

L'articolo 61 della legge 11 luglio 1980 n. 312, ha innovato la disciplina della responsabilità del personale della scuola per i danni prodotti ai terzi nell'esercizio delle funzioni di vigilanza degli alunni sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale.

Sotto il primo aspetto, il citato articolo ha limitato la responsabilità del detto personale ai soli casi di dolo, inteso quale sussistenza di uno sforzo del volere diretto alla realizzazione del fatto rappresentato, o colpa grave¹⁰ nell'esercizio della vigilanza; sotto il secondo aspetto, esso ha previsto la “sostituzione” dell'Amministrazione al personale scolastico nell'obbligazione risarcitoria verso i terzi danneggiati, con esclusione quindi della legittimazione passiva degli insegnanti¹¹).

7 Corte di Cassazione sentenza n. 20743/2009.

8 Tribunale di Salerno sentenza del 21 aprile 2008.

9 Sul punto ci sorregge il dettato di cui all' articolo 43 del c.p secondo il quale per il fatto doloso occorre la rappresentazione, e, cioè la visione anticipata del fatto che costituisce il reato - momento conoscitivo o intellettuale- la risoluzione, seguita da uno sforzo del volere diretto alla realizzazione del fatto rappresentato-momento volitivo; F. ANTOLISEI, *Manuale di Diritto penale*, pag. 294 e la nozione secondo la quale nell'illecito civile il dolo si connota per l'intenzionalità del fatto illecito Bianca La responsabilità in Diritto Civile.

10 Una massima trascuratezza o negligenza, una marchiana negligenza una cosciente violazione dei dettami contenuti in norme di legge

11 Corte di Cassazione sentenze nn.11 agosto 1997, n. 7454 e 7 ottobre 1997, n. 9742.

Così facendo la Pubblica Amministrazione diventa l'unico soggetto provvisto di legittimazione passiva processuale nel giudizio promosso a garanzia del terzo per ottenere il risarcimento del danno cagionatogli dall'allievo e, dall'altro, si interviene mitigando la responsabilità del personale scolastico.

Correttamente l'azione risarcitoria va instaurata nei confronti del Ministero della pubblica istruzione, e non anche dell'insegnante nel corso della cui lezione ad esempio è avvenuto il fatto dannoso; il docente della scuola pubblica è privo di legittimazione passiva nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno subiti da un allievo ed imputati a *culpa in vigilando* dell'insegnante stesso, unico legittimato essendo il Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi dell'articolo 61 legge 11 luglio 1980, n. 312¹².

Tale attenuazione di responsabilità mal si conciliava tuttavia con il dettato di cui all'articolo 28 della Costituzione, che disciplina la responsabilità civile della Pubblica Amministrazione e secondo il quale i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono invece direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.

In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli Enti Pubblici in virtù del rapporto di immedesimazione organica ex articolo 97 comma 2 della Costituzione che lega appunto il personale docente all'Amm.ne statale, per cui il dipendente pubblico nell'esplicazione delle sue funzioni d'ufficio imputa in via diretta alla Pubblica Amministrazione non solo gli atti di rilevanza giuridica posti in essere ma anche le sue connotazioni (dolo, colpa, negligenza etc).

Quindi nella fattispecie sono direttamente riferibili al Ministero della Pubblica Istruzione i comportamenti anche illegittimi posti in essere dagli insegnanti.

Sulla conflittualità tra i due articoli è intervenuta opportunamente la Corte Costituzionale, che chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'articolo 61 in riferimento all'art. 28 della Costituzione ha ritenuto infondata la questione e ribadendo un orientamento precedente¹³ ha ritenuto che, in linea di principio, la responsabilità dell'agente dello Stato e degli Enti Pubblici non esclude la possibilità che, nei confronti dell'agente, siano previste regole particolari e differenziate, rispetto ai principi comuni, per cui il risarcimento del danno ingiusto può essere oggetto di discipline particolari, relative a determinate categorie quali gli insegnanti per culpa in vigilando ad essi ascrivibile¹⁴.

La ratio dell'art. 61 della legge n. 312 del 1980 è la riconduzione della responsabilità degli insegnanti statali per culpa in vigilando entro limiti ritenuti dal legislatore più equi e confacenti, rispetto alla regola, per essi fino ad allora vigente, posta dall'art. 2048 codice civile.

¹² Corte di Cassazione sentenza 16 luglio 1999, n. 7517.

¹³ Corte Costituzionale sentenza n. 2 del 14 marzo 1968.

¹⁴ Corte Costituzionale sentenza n. 64 del 24 febbraio 1992.

In base a tale normativa, limitatamente alla materia di responsabilità per colpa in vigilando, gl'insegnanti statali cessano di essere legittimati personalmente verso i terzi, nei cui confronti risponde invece l'amministrazione, sulla quale gravano in via diretta le "responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi".

Anche la Suprema Corte ha sancito il principio che sono sottratti alle conseguenze dell'applicabilità nei loro confronti della presunzione di cui all'articolo 2048 comma 2 del codice civile nei giudizi di danno per colpa in vigilando, in virtù della legge n.312 del 1980 non sul piano sostanziale bensì esclusivamente sul piano processuale, stabilendo la surroga dell'Amministrazione scolastica nelle azioni avanzate da soggetti terzi fatto salvo il diritto di rivalsa¹⁵.

Lo Stato potrà quindi rivalersi sugli'insegnanti ove il difetto di vigilanza sia ascrivibile solo a dolo o colpa grave e, in tali ipotesi, potrà anche agire contro essi per i danni arrecatigli direttamente dal comportamento degli alunni.

Va tuttavia detto che l'intervento della Corte Costituzionale ha limitato la responsabilità degli'insegnati statali verso i terzi per gli atti compiuti in violazione di diritti, ma per il resto la responsabilità continua ad essere regolata, in via generale, dagli artt. 18 e segg. del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, circa l'obbligo di risarcimento personale del danno ingiusto che deriva da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave e l'azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione contro il dipendente.

In base a questa normativa, di regola, gli impiegati statali sono responsabili verso i terzi per gli atti compiuti in violazione di diritti, soltanto ove abbiano agito con dolo o colpa grave; con la loro responsabilità concorre quella dello Stato. Per contro il D.P.R. n. 3 del 1957 resta applicabile a tutte le ipotesi di responsabilità degli'insegnanti che non siano inquadrabili nella categoria della *colpa in vigilando*. Infatti solo in relazione a quest'ultima colpa in vigilando l'art. 61 ha escluso la responsabilità diretta, sostituendovi quella dello Stato sia per assicurare una idonea garanzia al diritto dei terzi al risarcimento dei danni, attraverso la previsione della responsabilità diretta dell'Amministrazione in relazione alle fattispecie riguardo alle quali è stata esclusa l'azione diretta nei confronti degli insegnanti sia per mitigare la responsabilità degli stessi che continuano invece a rispondere in via diretta nelle ipotesi diverse da quelle connesse alla colpa in vigilando.

Al di là della responsabilità dei precettori va evidenziato come l'articolo 2048 prevede anche la responsabilità dei genitori, dei tutori. Infatti il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi.

Anche i genitori sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto, trattandosi di una norma come già detto di propagazione della responsabilità, in quanto, presumendo una *colpa in vigilando* o *in educando*,

¹⁵ Corte di Cassazione sentenza n. 2839 dell'11 febbraio 2005.

chiama a rispondere genitori, tutori, precettori e maestri d'arte per il fatto illecito cagionato dal minore a terzi; ovvero sia la responsabilità civile nasce come responsabilità del minore verso i terzi e si estende ai genitori, tutori, precettori, maestri d'arte.

Esiste quindi una responsabilità fra precettori e genitori ricollegabili ai primi, come culpa in vigilando e per i secondi come *culpa in educando*, che ricade sui genitori per danni cagionati dagli alunni, se non riescono a dimostrare di aver impartito una educazione adeguata, come è accaduto per le lesioni gravissime riportate da una alunna che era caduta da un balcone durante l'orario notturno dopo aver assunto stupefacenti; in tal caso la domanda di risarcimento avanzata dai genitori nei confronti della scuola è stata respinta sia perché l'infortunio è intervenuto durante l'orario notturno e quindi durante il periodo di riposo del personale sia perché i genitori sono stati ritenuti responsabili di *culpa in educando*, per non aver fornito alla propria figlia l'opportuna educazione sui rischi e sulle conseguenze derivanti dall'uso di droghe¹⁶.

Quindi la responsabilità dei genitori sussiste ove, per la natura del fatto dannoso, emergano gravi lacune del percorso educativo e tale responsabilità va ravvisata non in un difetto di vigilanza, data l'età del figlio, ma nell'inadempimento dei doveri di educazione e di formazione della personalità del minore, in termini tali da consentirne l'equilibrato sviluppo psico-emotivo, l'acquisizione della capacità di dominare gli istinti, il rispetto degli altri e tutto ciò in cui si estrinseca la maturità personale.

Il grado di educazione può essere desunto dal comportamento del minore, quando esso manifesti un fallimento educativo quanto alla capacità di frenare i propri istinti o di incanalarli in modalità espressive meno gravi e violente.

L'educazione è fatta infatti non solo di parole ma anche e soprattutto di comportamenti e di presenza accanto ai figli, a fronte di circostanze che essi possono non essere in grado di capire o di affrontare equilibratamente.

Ne deriva che la prova liberatoria richiesta ai genitori e prevista dall'art. 2048 codice civile è quella di essere in grado di dimostrare che era stata impartita al figlio un'educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini, alla sua personalità¹⁷ una responsabilità quella in educando che è concorrente con quella *in vigilando*.

Infatti l'affidamento alla scuola assolve il genitore dalla culpa in vigilando che trasla sull'insegnante non *sine die* ma in un arco temporale limitato al periodo di legittima permanenza all'interno della scuola¹⁸ o presso la scuola stessa¹⁹ e più precisamente dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a

¹⁶ Corte d'appello di Trieste sentenza n. 375/2009 su diritto di cronaca.it.

¹⁷ Corte di Cassazione sentenza n. 7459/1997.

¹⁸ Corte di Cassazione sentenza n. 1623 del 19 febbraio 1994.

¹⁹ Corte di Cassazione sentenza 19 febbraio 1994, n. 1623.

quello della loro uscita²⁰, senza escludere il periodo destinato alla ricreazione²¹, ma non lo assolve dalla colpa in educando che permane sullo stesso²².

Infatti la Suprema Corte²³, ha sancito come la responsabilità del genitore e quella del precettore per il fatto illecito commesso da un minore capace di intendere e di volere mentre è affidato a persona idonea a vigilarlo e controllarlo non sono tra loro alternative, giacché l'affidamento del minore alla custodia di terzi solleva il genitore dalla presunzione di colpa in vigilando ma non anche da quella di colpa in educando.

Quindi la responsabilità diretta dei genitori può concorrere con quella dei precettori, essendo esse rispettivamente fondate sulla colpa in educando e su quella in vigilando²⁴.

I genitori sono comunque tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore in un momento in cui lo stesso si trovava soggetto alla vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenirne comportamenti illeciti.

Ma non solo, in quanto il genitore deve compiere anche una adeguata vigilanza in ordine al grado di assimilazione, da parte del minore stesso, dell'educazione ricevuta e della conformità della abituale condotta dello stesso ai precetti dell'educazione impartitagli.

Nell'opera di educazione, in altri termini, è insita un'attività di vigilanza sulla rispondenza del comportamento del minore e sui risultati concreti dell'attività educativa

Conclusioni

L'obbligo dell'insegnamento da parte dei docenti si accompagna a quello di impartire gli opportuni principi educativi, atteso che la scuola costituisce ancora oggi la necessaria fonte di integrazione dell'educazione impartita in famiglia

È proprio partendo da questa integrazione fra mondo della scuola e della famiglia, che si fondano gli oneri di vigilanza e di educazione affidati ai due soggetti ovvero sia insegnanti e genitori e la loro responsabilità ricollegabile ai primi come colpa in vigilando e per i secondi come *culpa in educando*.

Responsabilità per gli insegnanti per i danni cagionati dagli alunni se non riescono a dimostrare di aver vigilato sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo, nel tempo in cui questo fruisce della prestazione scolastica, e responsabilità per i genitori per non aver impartito una educazione adeguata.

²⁰ Corte di Cassazione sentenza n. 5424 del 5 settembre 1986.

²¹ Corte di Cassazione sentenza n. 2590 del 28 luglio 1972.

²² Corte di Cassazione civile sentenza n. 12501 del 21 settembre 2000.

²³ Corte di Cassazione sentenza n. 2606 del 25 marzo 1997.

²⁴ Corte di Cassazione sentenza n. 595/2000.

È interessante notare il diverso livello della prova liberatoria richiesta atteso che, rischia di diventare più difficile provare la mancanza di responsabilità da parte dei genitori che da parte degli insegnanti.

Infatti mentre la colpa in vigilando “può essere teorizzata in quanto il dovere di vigilanza è facilmente ricollegabile ad un comportamento materiale”, la *culpa in educando* appare una costruzione teorica e astratta, per cui è stato autorevolmente e giustamente sostenuto che essa in realtà “a mala pena maschera una responsabilità oggettiva per fatti altrui per cui un soggetto risponde per i danni a prescindere dal fatto che derivino da un suo personale comportamento e quindi a prescindere dalla colpa o dal dolo²⁵.

E anche ammesso che i genitori possono dimostrare di aver impartito una educazione idonea a non far commettere illeciti al minore, è altrettanto vero che nei fatti l’averli commessi da parte dei figli sta ad attestare che l’educazione impartita è stata insufficiente.

La *culpa in educando* è stata quindi talmente “spiritualizzata” da rendere assai difficile l’effettiva possibilità di dare una prova contraria basata sull’assenza di colpa, forse perché “si è voluto in realtà nascondere il tentativo di far ricadere sui genitori le conseguenze negative degli illeciti commessi dai minori, avendo i genitori un proprio patrimonio a garanzia, per cui si comprende come la responsabilità viene configurata come tendenzialmente oggettiva²⁶.

RIASSUNTO

La tutela della sicurezza deve essere l’obiettivo di azioni positive nell’ambito di una rinnovata e più diffusa cultura della sicurezza, che deve cominciare dalla scuola che non è solo un luogo di apprendimento e di studio per i giovani, ma anche un ambiente di lavoro per tutto il personale docente e non docente chiamato a vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità degli alunni nel tempo in cui fruiscono della prestazione scolastica. A tale obbligo dei docenti si accompagna però anche quello di impartire gli opportuni principi educativi da parte dei genitori, tenuto conto che la scuola costituisce ancora oggi la necessaria fonte di integrazione dell’educazione impartita in famiglia. Partendo da tali presupposti è stata effettuata una attenta disamina della *culpa in vigilando*, in capo ai docenti, e della *culpa in educando*, che ricade sui genitori, alla luce del dettato normativo e dei più recenti orientamenti giurisprudenziali mettendo in evidenza i diversi livelli che caratterizzano la prova liberatoria della responsabilità da parte dei genitori e da parte degli insegnanti.

²⁵ Corte di Cassazione civ. sentenza n. 260 del 3 febbraio 1972.

²⁶ FRANCESCO GAZZONI, *Manuale di Diritto privato* pagg. 668, 669 e 670.

SUMMARY

Defence of safety must be the final target of definite actions put together within a renewed and more widespread awareness of safety itself, which is meant to begin right from the school, a place that not only has to be a chance for young people to study and learn, but also a working environment for all teachers and staff whose duty is to keep an eye on safety and health of children all school time long.

Furthermore, in addition to those teachers' duties, parents should also give right education principles to their sons, since school is nowadays still considered the essential supplement to education given in domestic environment first.

On these assumptions, a careful examination both of "culpa in vigilando" on teachers'side, and of "culpa in educando" on parents'side, has been made according to the law and in the light of the latest jurisprudential guidelines, focusing on those different levels representing evidence in order to acquit teachers and parents of their responsibilities.